



COMUNE di SARNONICO
Provincia di Trento

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2026-2028**

PREMESSA

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2025-2027 è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 e dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs 118/2011.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 gli Enti Locali della Provincia autonoma di Trento applicano, in relazione alla gestione finanziaria, le nuove "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Per l'anno 2016 è stato mantenuto il sistema contabile a carattere autorizzatorio, ma affiancato dal nuovo sistema contabile armonizzato che invece avrà esclusivamente una funzione di carattere conoscitivo. Tale approccio graduale della riforma, ha visto l'applicazione già nel 2016 dei nuovi principi contabili previsti dall'armonizzazione.

Nell'anno 2017 il sistema contabile armonizzato è entrato a pieno regime. L'impianto contabile conserva la caratteristica giuridico-autorizzatoria, finalizzata ad indirizzare l'attività amministrativa e gestionale verso il corretto impiego delle risorse pubbliche.

Il sistema contabile è retto dai principi contabili generali e principi contabili applicati, cui la programmazione dell'ente deve obbligatoriamente tendere. Infatti i principi contabili, rispetto alla previgente disciplina, sono parte integrante della normativa e quindi devono essere tassativamente rispettati sia in fase di programmazione che in fase gestionale.

PRINCIPI GENERALI (Allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011)

1. annualità: i documenti del sistema di bilancio (previsione e rendicontazione) si riferiscono a periodi di gestione coincidenti con l'anno solare;
2. unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia la totalità delle spese durante la gestione. Il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio d'esercizio deve essere unico e unitario;
3. universalità: sono incompatibili le gestioni fuori bilancio. Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica;
4. integrità: le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: i dati di bilancio devono rappresentare in modo reale le condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio (veridicità). Un'informazione contabile è attendibile se non presenta errori e distorsioni rilevanti e quindi gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. Secondo il principio della correttezza tutti i documenti che compongono il sistema contabile devono rispondere al rispetto formale e sostanziale delle norme. Il principio si estende alle comunicazioni ed ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica. Il sistema di bilancio deve peraltro essere comprensibile e presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali;
6. significatività e rilevanza: l'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate

precedentemente. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione;

7. flessibilità: è finalizzato, attraverso i documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio, a garantire la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. congruità: consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. prudenza: nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative dovranno essere limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. coerenza: i documenti contabili, di previsione, di gestione e di rendicontazione, devono essere tra loro collegati e devono essere strumentali al perseguimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione nel rispetto degli indirizzi politici ed amministrativi, di breve o di lungo termine;
11. continuità e costanza: il requisito della continuità si fonda su criteri tecnici e di stima che continuano ad essere validi nel tempo. La costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio di esercizio;
12. comparabilità e verificabilità: il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio. La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione, ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi;
13. neutralità o imparzialità: la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
14. pubblicità: il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, affinché i documenti contabili di previsione e rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti;
15. equilibrio di bilancio: tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e spesa;
16. competenza finanziaria: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non si venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica;
17. competenza economica: rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative dell'ente;

18. prevalenza della sostanza sulla forma: è necessario che le operazioni ed i fatti accaduti durante l'esercizio siano contabilmente rilevati secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa.

PRINCIPI CONTABILI APPLICATI – sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione e di interpretazione delle norme contabili e principi contabili inerenti:

- la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)
- la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011)
- la contabilità economico patrimoniale (Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011)
- il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011)

La presente nota tecnica, si pone quale finalità la verifica del rispetto dei nuovi principi contabili negli strumenti di programmazione 2026-2028 e costituisce una relazione esplicativa dei vari criteri applicati in sede di programmazione.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

In nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, che vede la registrazione delle operazioni di gestione nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata e con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza, ha reso necessaria l'introduzione di un nuovo istituto contabile denominato "Fondo pluriennale vincolato".

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) rappresenta la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno. Il FPV rappresenta quindi un saldo finanziario, necessariamente maggiore di zero, che permette l'applicazione del principio di competenza finanziaria oltre ad evidenziare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego.

Il FPV è un istituto contabile che:

- a. si forma nel primo esercizio di applicazione della riforma contabile anche a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
- b. a regime è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi;
- c. il FPV può essere costituito da entrate non vincolate se costituito in occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui;
- d. il FPV nel corso della gestione può essere oggetto di variazioni. Di norma il FPV è costituito solo da entrate vincolate derivanti da:
 - vincoli di legge
 - debiti per il finanziamento di investimenti
 - trasferimenti a destinazione vincolata
 - vincoli stabiliti dall'ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse.

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, che vengono tassativamente individuate:

- spese correnti individuate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati esigibili in esercizi antecedenti quello in cui è esigibile la spesa;
- spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale;
- spese per il conferimento di incarichi legali esterni.

Annualmente, in vista dell'approvazione del rendiconto, deve essere effettuato il riaccertamento ordinario dei residui. È una procedura che prevede la ricognizione di tutti i residui attivi e passivi al 31.12 mediante la quale tutti i residui attivi e passivi, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non ancora scadute al 31.12, devono essere reimputati agli esercizi successivi, con individuazione delle relative scadenze secondo quanto dispone il principio applicato della contabilità finanziaria. Sono esclusi dal riaccertamento i residui attivi e passivi che sono stati incassati e pagati prima della data del riaccertamento ordinario.

Qualora, in seguito al riaccertamento ordinario dei residui o nel corso dell'esercizio, si dovessero verificare variazioni al cronoprogramma determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, verranno costituiti appositi capitoli di FPV (in entrata e in spesa) ed effettuate le relative variazioni di bilancio.

Alla data di predisposizione del bilancio di previsione 2026-2028 è presente un FPV di parte corrente relativo alle indennità spettanti al personale dipendente maturato nell'anno 2025 ed

esigibile nel corso del 2026 per un importo di € 21.865,00. L'analisi di tutte le spese in parte corrente sarà effettuata in sede di riaccertamento ordinario.

Eventuali variazioni ai cronoprogrammi delle opere pubbliche che comporteranno la reimputazione della spesa nonché l'individuazione di eventuali obbligazioni passive giuridicamente perfezionate nel 2025 ma esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026 saranno oggetto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025. Tali operazioni comporteranno un eventuale stanziamento di Fondo Pluriennale Vincolato in entrata per l'anno 2026 in parte capitale. L'ammontare del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, sarà pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo che risulterà stanziato nei diversi interventi di bilancio cui si riferiscono le spese dell'esercizio precedente.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2025	2026	2027
FPV – parte corrente	21.865,00	22.705,00	22.705,00
FPV – parte capitale	0,00	0,00	0,00

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Il principio contabile applicato (Allegato 4/2) concernente la contabilità finanziaria, contemplato dal D.Lgs. n. 118/2011, introduce una nuova posta contabile ovvero la costituzione obbligatoria di un "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE).

Di fatto si tratta di un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio ed è finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

Il principio contabile al punto 3.3 stabilisce che le entrate devono essere accertate per l'intero importo, nello stesso modo devono essere accertate anche le entrate di dubbia e difficile esazione ovvero quelle entrate la cui riscossione integrale non è certa.

Per tali crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione è stata quindi prevista e stanziata una apposita posta contabile il cui ammontare è stato determinato tenendo in considerazione il volume degli stanziamenti dei crediti inseriti nelle previsioni di bilancio, della loro natura, nonché dell'andamento che gli stessi hanno registrato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di competenza attraverso la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.

Ai fini della quantificazione della quota di accantonamento al FCDE la norma prevede di calcolare, per ciascuna entrata che possa dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate da svalutare una percentuale pari al completamento a 100 della media individuata ed applicata per il calcolo della quota da accantonare.

Durante l'esercizio finanziario deve essere verificata la congruità dell'ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità, conseguentemente lo stesso dovrà eventualmente essere adeguato con relativa variazione.

La legge 27 dicembre 2017, n. 2015 (legge di bilancio 2018), art. 1, comma 882 ha modificato il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011), introducendo un'ulteriore gradualità alla misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del fondo crediti dubbia esigibilità. Con tale modifica, gli enti trentini che applicano i termini delle disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e i relativi allegati con un anno di posticipo, possono stanziare nel bilancio previsionale una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità:

- nel 2020 pari almeno al 85%
- nel 2021 pari almeno al 95%
- dal 2022 pari al 100%.

Le percentuali sopra indicate sono quelle applicate per il calcolo della costituzione del FCDE. Successivamente, in sede di rendiconto, deve essere accantonato nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con riferimento alla tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia discrezionalità all'ente di individuare le partite di entrata di dubbia e difficile esazione, non sono comunque oggetto di svalutazione crediti:

- i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione;

- le entrate tributarie che sono accertate per cassa;
- le entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate dall'ente beneficiario finale che è tenuto ad accantonare le entrate di dubbia e difficile esazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Al fine della quantificazione della quota di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nella programmazione finanziaria 2026-2028 è stato considerato il trend storico relativo al quinquennio 2021-2025.

Per quanto attiene alla modalità di calcolo della percentuale di accantonamento al FCDE è stata utilizzata la media semplice poiché ritenuta più congrua e rappresentativa del valore del rischio assegnato alle partite creditorie oggetto di svalutazione.

In particolare si è proceduto ad effettuare le seguenti operazioni:

- a) individuazione delle entrate per natura oggetto di calcolo della quota di accantonamento al fondo.
- b) l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione quantificato applicando le percentuali ridotte previste dalla normativa vigente pari al pari al 100% per l'anno 2026, al 100% al 2027 e al 100% per il 2028 del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dal calcolo previsto dai principi contabili;
- c) determinazione del valore teorico del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si riporta di seguito la tabella di calcolo (per l'anno 2026 la data di riferimento è il 31.10.2025):

Nota integrativa al Bilancio 2026-2028

OPZIONE 2: INCASSI IN C/COMPETENZA + INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU ACC. ES. N										
Descrizione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	MEDIA	FONDO (100-media)	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2025	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2026	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2027
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	€ 278.173,00	€ 210.279,43	€ 311.848,62	€ 289.164,61	€ 272.562,44			309.850,00	310.650,00	310.650,00
INCASSI C/COMPETENZA + RESIDUI	€ 255.503,11	€ 188.871,43	€ 248.191,91	€ 250.112,90	€ 331.818,64			PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONE DI CASSA
% INCASSATO/ACCERTATO	91,85%	89,82%	79,59%	86,49%	121,74%	93,90%	6,10%	290.944,44	291.695,63	291.695,63
								STANZIAMENTO FONDO Anno 2025	STANZIAMENTO FONDO Anno 2026	STANZIAMENTO FONDO Anno 2027
								€ 18.905,56	€ 18.954,37	€ 18.954,37

FONDO RISCHI SPESE LEGALI:

Il principio contabile applicato Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, al punto 5.2 lett. h), prevede la costituzione di un apposito "Fondo rischi" nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, abbia significative probabilità di soccombere o in caso di sentenza non definitiva e non esecutiva sia condannato al pagamento di spese in attesa di esiti del giudizio. Trattasi di obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento.

L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

La norma prevede: *"In occasione della prima applicazione dei principi contabili applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)."*

Valutata la situazione dell'ente, non si è ritenuto necessario provvedere a tale accantonamento.

FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE:

La legge di stabilità 2014, L. 27 dicembre 2013 n. 147, dispone che le amministrazioni locali devono accantonare in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

In particolare è previsto che tali accantonamenti vengano applicati in misura proporzionale alla quota di partecipazione. In corso d'anno 2025 è stato costituito il fondo che verrà rivisto in sede di rendiconto. Al momento non si ritiene necessario prevedere lo stanziamento sull'esercizio 2026.

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SPESE D'INVESTIMENTO

Non si prevede di dover ricorrere al debito per il finanziamento delle spese di investimento previste.

Per una più dettagliata analisi delle entrate utili al finanziamento si rimanda a quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione Semplificato. Nello stesso, nell'apposita sezione della parte operativa, è riportato il Programma generale delle opere pubbliche con l'elenco degli interventi riguardanti le opere pubbliche inserite fra le spese in conto capitale del bilancio di previsione.

ENTRATE E SPESE CORRENTI "NON RICORRENTI"

Per quanto riguarda la distinzione tra entrate ricorrenti e non, si è attuata una valutazione a seconda che l'entrata sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi. Come previsto dai principi contabili, sono state considerate non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b. condoni;
- c. gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;

- d. entrate per eventi calamitosi;
- e. alienazioni di immobilizzazioni;
- f. le accensioni di prestiti;
- g. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione."

Le entrate correnti riconosciute come "non ricorrenti" sono rappresentate nel seguente prospetto:

Descrizione	Previsioni		
	2026	2027	2028
-----	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda la distinzione tra spese ricorrenti e non, si è attuata una valutazione a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi. Come previsto dai principi contabili, sono state considerate non ricorrenti le spese riguardanti:

- a. le consultazioni elettorali e referendarie locali;
- b. i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c. gli eventi calamitosi;
- d. le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e. gli investimenti diretti;
- f. i contributi agli investimenti.

Le spese correnti riconosciute come non ricorrenti sono rappresentate nel seguente prospetto:

Descrizione	Previsioni		
	2026	2027	2028
-----	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d. derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;

La quota del risultato di amministrazione è costituita da:

1. accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (principio 3.3);
2. accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

L'ente ritiene opportuno vincolare parte del risultato presunto di amministrazione per le seguenti poste:

- Accantonamento quota FCDE pari al fondo al 31/12 anno precedente (75.000,00) + previsione assestata (28.780,00) per un totale di € 103.780,00.
- Accantonamento al Fondo perdite società partecipate pari al fondo al 31/12 anno precedente (0,00) + previsione assestata (7.200,00) – quota che si prevede di liberare (0,00) per un totale di € 7.200,00.
- Accantonamento quota a carico Ente per Trattamento di Fine Mandato Amministratori pari al fondo al 31/12 anno precedente (9.400,00)) – quota utilizzata (9.400,00) + previsione assestata (1.600,00) per un totale di € 1.600,00.
- Accantonamento quota a carico Ente per Trattamento di Fine Servizio dipendenti pari al fondo al 31/12 anno precedente (55.000,00) – quota utilizzata (0,00) + previsione assestata (8.000,00) per un totale di € 63.000,00.
- Vincolo derivante da leggi e da principi contabili (quota B del FOREG) pari al fondo al 31/12 anno precedente (2.381,13) – quota utilizzata (2.381,13) + quota FOREG 2024 (497,57) per un totale di € 497,57.

Si evidenzia che, poiché la proposta di bilancio 2026-2028 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2025, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2025 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2026-2028 è stato pertanto conseguito senza l'applicazione del risultato di amministrazione a destinazione libera.

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE

Il Comune non ha in essere alcuna garanzia, principale o sussidiaria, prestata a soggetti terzi.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune non è titolare di alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di finanziamento che includono una componente derivata, di conseguenza non vi è alcun onere o impegno finanziario a bilancio.


ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

Si riporta lo schema delle partecipazioni possedute dal Comune di Sarnonico, come risultante dalla ricognizione oggetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2024:

COMUNE DI SARNONICO

REGIONE SOCIALE	OGGETTO SOCIALE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	DURATA DELL'IMPEGNO
TRENTINO DIGITALE SPA	Gestione, sviluppo del Sistema informativo Elettronico Trentino; servizi di consulenza tecnica e a supporto dell'innovazione nel settore dell'ICT, servizi infrastrutturali di base, servizi applicativi.	0,0027	31/12/50
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	La Società gestisce: le entrate tributarie comunali individuate nel contratto di servizio in tutte le fasi procedurali, dalla promozione alla riscossione, al precontenzioso e al contenzioso compresa la consulenza giuridica e la predisposizione di norme e atti amministrativi di indirizzo; la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali insolute della Provincia e delle sue Agenzie.	0,0071	31/12/50
CONSORZIO COMUNI TARENTINI	Servizi di consulenza e supporto in materia sindacale, contrattuale, legale. Formazione nei confronti dei dipendenti	0,54	31/12/50
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON SOC. COOP.	Promozione turistica nell'ambito della Valle di Non	2,389	31/12/54
ALTIPIANI VAL DI NON SPA	Valorizzazione e sviluppo turistico degli ambiti dell'Alta Val di Non e dell'altopiano della Predaia ed in particolare le seguenti attività: a) costruire e gestire impianti di risalita e altri impianti sportivi e attrezzature turistico-sportive e del tempo libero, che costituiscono impianto o attrezzature di interesse locale assoggettabili ad obblighi di servizio pubblico per le Comunità locali dell'Alta Val di Non e dell'Altopiano della Predaia. b) Svolgere ogni e qualsiasi attività avente connessione con la valorizzazione turistico-sportiva nei medesimi ambiti, attuando tutte le iniziative promozionali utili allo scopo c) La valorizzazione e lo sviluppo turistico, sia estivo che invernale di aree montane, con particolare riferimento alle zone del monte Roen e dell'Altopiano della Predaia e dei territori dei comuni soci, impegnandosi a rispettarne le caratteristiche ambientali	7,15	30/09/50
BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE - SUEDETIROL	Partecipazione indiretta tramite Consorzio dei Comuni Trentini che ne detiene il 0,046%		
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE SOC. COOP.	Partecipazione indiretta tramite Consorzio dei Comuni Trentini che ne detiene il 0,132%		
SOCIETA' ELETTRICA TRENTINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA	Partecipazione indiretta tramite Consorzio dei Comuni Trentini che ne detiene il 0,46%		

Come da seguente rappresentazione grafica:



ALTRE INFORMAZIONI

Ai fini di una maggiore interpretazione e di una più dettagliata analisi dei dati di bilancio, si rimanda a quanto riportato negli specifici punti del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026- 2028.